

Opening conference Firenze 5 Dicembre 2018

Certificato successorio europeo: titolo per la trascrizione?

The content of this document represents the views of the author only and it is his/ her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Il R. 650/2012 introduce il CSE; questo certificato ha il dichiarato scopo di dimostrare con facilità la loro qualità all'erede, al legatario, all'esecutore testamentario o amministratore dell'eredità (considerando 67). Ai fini della pubblicità immobiliare l'autorità di rilascio "dovrebbe attenersi alle formalità richieste per la registrazione di beni immobili nello Stato membro in cui è tenuto il registro" (considerando 68). La relazione ha posto in luce talune criticità in relazione alla possibilità che il CSE costituisca titolo per la iscrizione nei pubblici registri immobiliari dei trasferimenti di immobili caduti nella successione. Infatti le norme che regolano la circolazione dei beni immobili sono fondate sul principio della /ex rei sitae.

L'art. 1 del R., n. 2 lettera I) esclude dall'ambito di sua applicazione "qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili ...e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro", ma l'art. 69, n. 5 del R. afferma che "i/ certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'art. 1, paragrafo 2, lettere k) e I)". Non basta: la sentenza su CSE della Corte di Giustizia 21 giugno 2018 causa C- 20/17 Oberle, introduce ulteriori elementi di criticità.

L'apparente contraddizione si supera considerando che ogni Stato ha registri in materia successoria che specificamente concernono la vicenda successoria, ma non il trasferimento dei beni. In Italia tale registro è quello tenuto dal Tribunale. il registro delle successioni è la fotografia di un fatto e di eventuali negozi, ma non comporta un trasferimento di diritti.

La circolazione degli immobili ha, in tutti i Paesi, regole specifiche, fiscali, di tutela di interessi pubblici e di particolari aree di intervento pubblico o di privilegi ai cittadini in relazione alle politiche abitative; quindi l'attribuzione al



INTEGRATION, MIGRATION,
TRANSNATIONAL RELATIONSHIPS,
GOVERNING INHERITANCE STATUTES
AFTER THE ENTRY INTO FORCE
OF EU SUCCESSION REGULATIONS.

GolnEUplus



This Project is funded
by the European Union's
Justice Programme 2014-2020

CSE di un'efficacia di titolo pari a quelli richiesti in ogni Stato membro non solo avrebbe violato la tradizionale *lex*, ma avrebbe abrogato di fatto qualsiasi regola interna di circolazione creando un regime di trasferimenti successori “facilitato” senza alcun motivo e, dal punto di vista dei soggetti, di discriminazione.

La conclusione è che il CSE, da solo, non può costituire titolo per la trascrizione nei

registri immobiliari. Tuttavia il certificato ha un suo specifico valore: quello di individuare i beneficiari di un'eredità e, quindi, nel caso di immobili, coloro ai quali gli immobili vengono trasferiti. Il CSA potrebbe diventare titolo, ad ogni effetto, qualora fosse integrato con tutte le prescrizioni e/o il corredo documentale richiesto dalla legislazione del Paese di destinazione; sul punto il considerando 18 è chiaro: per divenire titolo il CSE deve essere completo. Sotto il profilo pratico appare arduo che ogni autorità di rilascio possa conoscere tutte le norme di circolazione degli immobili nello spazio europeo. Solo la prassi e gli scambi tra autorità potranno soddisfare tale finalità; sarebbe auspicabile, anche se di difficile realizzazione, una sorta di codice delle norme di circolazione degli immobili per tutti gli Stati dell'UE.

Sulla questione della coesistenza tra certificati interni e CSE è intervenuta la Corte della Comunità nella citata causa Oberle. La decisione ha concluso per l'esclusività del CSE. In conclusione si può affermare che il CSE non è, da solo, titolo idoneo all'iscrizione nei Registri Immobiliari, ma lo può diventare se implementato o corredato dal corredo documentale, dalle dichiarazioni, dalla prova di adempimenti fiscali richiesti ai fini dei trasferimenti immobiliari dai singoli Paesi.

Roberto BARONE

This Project is implemented
by Coordinator



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DSG
DIPARTIMENTO
SCIENZE GIURIDICHE



ELTE LAW
EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY



UNIVERSITAT
DE VALÈNCIA



Fondazione
Italiana
del Notariato



AMI
Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani
Sezione Distrettuale di Firenze



FONDAZIONE
DE GASPERI

Partners